

U. O. C. Gestione del Personale
Dirigente Responsabile FF: Dott. Rossella Di Marzio
Tel. 0861420235 - Fax.0861420234
Email risorse.umane@asliteramo.it
PEC risorse.umane@pec.asliteramo.it
Allegati N.



Prot. nr. 0103958/18 del 02/11/2018

TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL

A Tutto il personale

E, p.c.

Agli uffici rilevazione presenze

Oggetto: chiarimenti circolare fruizione dei benefici della L. 104/1992 in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km.

A seguito di chiarimenti richiesti per la fruizione dei benefici della L. 104/1992 relativamente all'assistenza di persona in situazione di handicap grave residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, corre l'obbligo di precisare quanto sotto riportato.

Con deliberazione n. 1244 del 08/08/2018 è stato adottato il regolamento aziendale sulla gestione delle presenze assenze (consultabile sul sito web aziendale) che richiama il dettato normativo dell'art 33 comma 3-bis della L.104/1992 precisando la necessità da parte del lavoratore di attestare il raggiungimento del luogo di residenza del familiare da assistere.

Tale disposizione, è richiamata nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 175/2005 e nella circolare INPS n. 53/2008 che precisa il diritto/dovere, in capo al datore di lavoro, di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi.

In proposito, si richiama l'attenzione sulle circolari del Dipartimento Funzione pubblica n. 1/2012 e dell'INPS n. 32/12 che sull'argomento precisano quanto segue:

- il lavoratore che fruisce dei permessi in argomento, dovrà provare di essersi **effettivamente recato** nei giorni di fruizione dei permessi presso la residenza del familiare mediante l'esibizione del titolo di viaggio la cui adeguatezza verrà validata dall'amministrazione di riferimento;
- sarà preferito l'uso dei mezzi di trasporto pubblici in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Nell'ipotesi di impossibilità o non convenienza del mezzo pubblico, il lavoratore che utilizzi il mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l'effettiva presenza in loco;
- per "titolo di viaggio" si intende lo stampato comunemente denominato "biglietto" acquistato per viaggi in ferrovia, autobus, aerei e navi che possa attestare che il lavoratore si è recato nel luogo di residenza dell'assistito nel giorno corrispondente a quello del permesso di lavoro richiesto;
- tra le altre documentazioni idonee, che l'azienda può valutare come giustificativo dell'assenza del lavoratore, si identificano lo scontrino di pedaggio autostradale, la ricevuta del parcheggio, la fattura o ricevuta fiscale di spese per eventuale alloggio nonché il certificato del medico o della struttura sanitaria dove l'assistente abbia accompagnato l'assistito per prestazioni o cure.

Per quanto sopra, la documentazione da produrre in Azienda deve attestare l'effettiva permanenza del lavoratore nel luogo di residenza dell'assistito nei giorni richiesti per il godimento del beneficio. A titolo esemplificativo si ricorda che:

- **la presentazione di titoli di viaggio deve intendersi sia di andata che di ritorno;**
- **l'altra eventuale documentazione deve riguardare determinate fattispecie che dimostrino l'effettiva presenza in loco del lavoratore;**

Si ricorda, dunque, che a norma della citata Circolare INPS, l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex L.104/1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre l'idonea documentazione prevista.

Distinti Saluti

Il Responsabile del procedimento: Dott. Claudia Di Giudici e Sig.ra Maria Misuraca

IL RESPONSABILE F.F.
Dott. Rossella Di Marzio